

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA
COMUNITA' MONTANA DEL TORRE,
NATISONE E COLLIO

E

NET S.p.A.

PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
NEL COMUNE DI ATTIMIS

Dal 01.10.2015 al 31.12.2020

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
ED AMBIENTALE NEL COMUNE DI ATTIMIS**

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di settembre,

fra

la **COMUNITA' MONTANA DEL TORRE, NATISONE E COLLIO**,

C.F. 02287530303, rappresentata dal Responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo, p.e. Roberto Geretto, nato a Udine il 08/05/1957, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla presente stipula con deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 24.09.2015;

e

La Società **NET S.P.A.**, con sede in Udine, viale Duodo n. 3/E, C.F. 94015790309, iscritta al medesimo numero del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine, rappresentata dal Direttore generale, dott. Massimo Fuccaro, nato a Roma il 29/01/1964, autorizzato alla firma del presente atto con verbale del Consiglio di Amministrazione della succitata società del 29/09/2015

PREMESSO CHE

- la società Net S.p.A., società a capitale interamente pubblico, è nata dalla trasformazione dell'Azienda Speciale A.T.M., ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale di Udine n. 5 d'ord. del 22/01/2001;
- tra i compiti della succitata Azienda sono ricompresi i servizi di igiene urbana ed ambientale così come meglio specificati all'art. 4 dello Statuto aziendale;
- la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è attualmente socio della Net S.p.A.;
- con deliberazione n. 10 del 12/02/2015 il Commissario straordinario della Comunità montana ha espresso parere favorevole alla delega da parte dei Comuni di Attimis e Faedis per il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- con la medesima deliberazione n. 10 del 12/02/2015 sopra citata, il Commissario straordinario incaricava il Responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo ad attivare:
 - a- una analisi del servizio attuale svolto nei Comuni di Attimis e Faedis;
 - b- elaborare delle prospettive e indicazioni per il nuovo servizio;

- con deliberazione n. 6 del 09/04/2015 il Commissario straordinario della Comunità montana (con i poteri spettanti al Consiglio) ha accettato le deleghe dei Comuni di Attimis e Faedis per avviare l'esercizio associato di funzioni tecnico amministrative in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani in forza del combinato disposto dagli artt. 5, comma 1, lett. d) e 25, comma 1, lett. d) della L.R. 33/2002 e ss.mm.ii. ;
- con la medesima deliberazione n. 6 del 09/04/2015 sopra citata, il Commissario straordinario della Comunità montana (con i poteri spettanti al Consiglio) approvava lo schema di atto convenzionale tra la Comunità montana ed il Comune di Attimis;
- il Comune di Attimis con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 14/04/2015 ha delegato la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio al servizio di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani a decorrere dal 01.10.2015 con le modalità operative di cui alla convenzione allegata sub. A) all'atto stesso;
- la Comunità montana ha confermato il ricorso all'attuale modello dell'"in house providing" per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani anche per il territorio comunale di Attimis, affidando il servizio suddetto alla Società NET S.p.A. stabilendo:
 - a) prosecuzione al momento della modalità attuale di svolgimento del servizio;
 - b) l'istituzione nel prossimo futuro della raccolta porta a porta della frazione indifferenziata, con il rinnovo ed l'acquisto di nuovi contenitori di raccolta ammortizzabili per i successivi anni con decorrenza 01.10.2015 e fino al 31.12.2020;
- che è stata pubblicata sul sito Web, della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, a far data dal 25.09.2015 la Relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2013;
- le schede tecniche relative agli aspetti quali/quantitativi ed economici del servizio, costituiscono allegati al presente contratto e ne fanno parte integrante e sostanziale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Attimis n. 11 del 03.03.2009 è stato adottato il Regolamento per il servizio di nettezza urbana.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le sottoscritte parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del Contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento, in esclusiva, da parte della

Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, (di seguito chiamata "Comunità montana") a Net S.p.A. (di seguito chiamata "Società"), ex art. 198 del D. Lgs 152/2006 e successive modifiche e/o integrazioni ed art. 34 comma 20 D.L. 18.10.2012 n. 179, del servizio di gestione del ciclo integrato dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e dei Rifiuti delle raccolte differenziate meglio specificati nella scheda tecnica allegata al presente contratto, per il territorio comunale di Attimis.

2. Ai fini della determinazione dei prezzi, della rinegoziazione degli stessi in caso di rinnovo, o di modifiche al servizio, della quantificazione dei corrispettivi mensili e della conseguente fatturazione, i servizi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono suddivisi come segue:

A) servizi di raccolta e trasporto;

B) servizi di trattamento-smaltimento.

3. Si intendono comprese nel presente contratto, in quanto necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al precedente punto 1, anche le seguenti ulteriori attività:

- (a) gestione ed elaborazione dei dati di produzione dei rifiuti ai fini statistici;
- (b) studi e proposte di miglioramenti ed ottimizzazioni in relazione all'evoluzione della normativa nazionale o regionale, alla pianificazione regionale e provinciale, alle esigenze specifiche del Comune di Attimis e/o, in generale, nell'ottica di un continuo miglioramento dei servizi;
- (c) gestione autonoma dei rapporti con i consorzi CONAI e/o altri soggetti equivalenti per la gestione degli imballaggi, secondo quanto dettagliato al successivo art. 8;
- (d) predisposizione e compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per tutte le tipologie di rifiuto gestite dalla Società per conto del Comune, restando cura e responsabilità dello stesso il relativo deposito presso la competente CCIAA.

Art. 2 - Servizi accessori

1. Le parti convengono che potranno essere distintamente affidati alla Società anche altri servizi accessori fra quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo, inerenti il servizio di igiene ambientale:
 - a) Raccolte differenziate diverse da quelle indicate all'art. 1
 - b) Lavaggio strade
 - c) Spazzamento stradale

- d) Gestione dei rifiuti prodotti in caso di manifestazioni
- e) Bonifica discariche abusive
- f) Gestione integrale delle eco piazzole
- g) Progettazione ed assistenza tecnica per il passaggio tasa-tariffa secondo la normativa in vigore
- h) Gestione del sistema tariffario compresa eventuale bollettazione/fatturazione/riscossione,
- i) Consulenza tecnica di carattere ambientale e predisposizione di piani e/o regolamenti in materia
- j) Progettazione di nuovi servizi /impianti
- k) Progettazione e realizzazione di campagne educative e di sensibilizzazione sui temi dell'igiene urbana
- l) Gestione per conto del Comune di Attimis di eventuali contratti di appalto sottoscritti dallo stesso con ditte terze.

2. L'esecuzione dei servizi accessori di cui sopra, su precisa richiesta della Comunità montana e/o del Comune di Attimis, dovrà essere concordata tra le parti, con le seguenti modalità:

- a) richiesta scritta della Comunità montana e/o del Comune di Attimis;
- b) inoltro del preventivo tecnico – economico dell'intervento da parte della Società;
- c) accettazione scritta da parte della Comunità montana e/o del Comune di Attimis del preventivo tecnico – economico e conferma scritta della richiesta di esecuzione dell'intervento.

Art. 3 - Durata del contratto

1. Il presente contratto, avrà durata di mesi 63 (sessantatre mesi) a decorrere dal 01.10.2015 al 31.12.2020.
2. Ferma restando l'esclusione del tacito rinnovo, il presente contratto potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per periodi inferiori, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti, previa manifestazione di volontà delle Parti – da rendere con congruo anticipo in via formale e con riserva del diritto di rinegoziare le condizioni, sia tecniche che economiche - da formalizzare prima della scadenza, da parte dei rispettivi Organi competenti. Ai fini del presente comma la proposta di rinnovo dovrà essere manifestata da una delle Parti entro il 20.10.2020, e la relativa accettazione o proposta di rinegoziazione della controparte dovrà essere manifestata entro i dieci giorni successivi al ricevimento della proposta, entrambe da recapitarsi a mezzo racc. A.R. o P.E.C. presso le

rispettive sedi legali al momento delle predette comunicazioni.

3. Qualora per sopravvenute disposizioni normative o delle Pubbliche Autorità, il contratto dovesse essere risolto prima della scadenza naturale o rinnovata, le Parti nulla potranno reciprocamente pretendere l'una dall'altra a titolo di indennizzo, risarcimento o quant'altro, in dipendenza della risoluzione anticipata per la predetta causa, fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni fino a quel momento eseguite.
4. La Comunità montana è altresì resa edotta che:
 - con riferimento agli artt. 200 e 202 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., il presente contratto di servizio si interromperà automaticamente qualora, a seguito della delimitazione dell'ATO che dovrà comprendere anche il Comune di Attimis ed alla costituzione della relativa Autorità d'Ambito, quest'ultima dovesse procedere all'indizione ed all'aggiudicazione della prevista gara per l'affidamento del *servizio* di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ATO ad un unico nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, al quale, peraltro, tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore potranno cedere contestualmente il rispettivo ramo d'azienda (art. 202 comma 6 D.lgs 152/06).

Art. 4 - Passaggio Tassa-Tariffa-Tari

1. In relazione a quanto disposto dalle norme in materia e alle relative vigenti scadenze per il passaggio a Tariffa/TARI, la Società dovrà predisporre, nell'ambito dei servizi accessori di cui all'art. 2 del presente contratto, su richiesta della Comunità montana formulata con un preavviso di almeno 2 (due) mesi ed a titolo gratuito, il relativo Piano Finanziario, che dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione:
 - Relazione tecnica di accompagnamento;
 - Simulazione tariffaria;
 - Eventuale Regolamento TARI o proposta di modifica del Regolamento esistente.
2. Su richiesta della Comunità montana, la Società dovrà altresì predisporre un piano operativo per la gestione diretta dello sportello Tari, eventualmente in forma coordinata con altri Comuni del bacino della Società, in termini ed a condizioni economiche da definirsi tra le parti con apposito disciplinare aggiuntivo al presente contratto.

Art. 5 - Campagne informative e di sensibilizzazione

1. La Società, su richiesta della Comunità montana e di concerto con la stessa, nell'ambito dei servizi accessori di cui all'art. 2 del presente contratto, potrà svolgere funzioni di progettazione e gestione di attività d'informazione e sensibilizzazione ambientale della popolazione, con particolare riferimento al problema della produzione, della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 6 - Corrispettivo e revisione prezzi

Per l'anno 2015 il corrispettivo presunto dovuto dalla Comunità montana per conto del Comune di Attimis, per i servizi di **raccolta, trasporto e trattamento-smaltimento** di tutti i rifiuti di cui all'art. 1 del presente contratto sarà pari a circa complessivi **€ 130.000,00** (diconsi centotrentamila,00), di cui **€ 90.000,00** (diconsi novantamilaeuro,00) per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti ed il restante importo per i servizi di recupero-smaltimento, oltre ad I.V.A. di legge. Il corrispettivo per l'anno 2015 verrà riparametrato in base alla decorrenza del contratto e prestazioni effettuate.

L'importo per i servizi di recupero-smaltimento risulta dal prodotto tra i prezzi unitari delle prestazioni e le quantità stimate delle stesse per l'intero anno 2016, come da proposta economica allegata al presente contratto.

Pertanto, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il corrispettivo complessivo effettivo per il 2016 (lo stesso varrà anche per gli anni successivi), potrà discostarsi dal valore sopra indicato soltanto in relazione alle quantità/modalità delle prestazioni di raccolta e trasporto che dovessero modificarsi nel frattempo e/o alle quantità dei rifiuti che saranno effettivamente trattati-smaltiti per conto del Comune di Attimis, fermi restando i prezzi unitari offerti (o revisionati).

2. A partire dal 01.01.2017, salvo eventuali modifiche quali - quantitative dei servizi previsti di raccolta e trasporto, il cui costo in tal caso sarà soggetto ad adeguamento dal momento dell'attuazione delle modifiche stesse secondo quanto indicato all'art. 13, **il costo di esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto** (ed i relativi prezzi unitari) di cui al punto 1 dell'articolo 6, sarà soggetto a sola rivalutazione annuale con la formula di revisione del successivo punto 6.
2. I prezzi di trattamento-smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuto prevista,

saranno riformulati da Net S.p.A. ad inizio di ciascun anno sulla base dell'evoluzione delle condizioni di mercato vigenti al momento e prevedibili per l'intero anno e della disponibilità e localizzazione degli impianti che potranno essere utilizzati da Net S.p.A. in ambito sia provinciale, che regionale che nazionale o all'estero. Tali prezzi saranno rideterminati entro la fine dell'anno al quale i servizi si riferiscono qualora si verificano variazioni nella quantità di rifiuti complessivamente affidati in gestione a Net S.p.A. e/o nei prezzi praticati dai fornitori della stessa Net S.p.A., tali da comportarne la diminuzione dei relativi costi di funzionamento precedentemente determinati. In tal caso il Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all'art. 19 dello statuto, procede alla rideterminazione dei prezzi precedentemente applicati.

3. Nel caso di aggiornamento da parte degli Enti competenti delle tasse locali di smaltimento, **i prezzi di trattamento-smaltimento verranno automaticamente ed immediatamente** adeguati in relazione alla variazione intervenuta, così come nel caso di ulteriori e diverse imposte e/o tasse che dovessero essere introdotte o modificate per effetto di legge.
4. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, **i prezzi per smaltimento verranno automaticamente e prontamente** adeguati in relazione alla variazione intervenuta anche nel caso di accadimenti straordinari ed imprevedibili, indipendenti dalla volontà delle Parti, che comportino modifiche per Net S.p.A. delle condizioni di mercato relative agli smaltimenti di taluni rifiuti oggetto di contratto, ivi compreso lo smaltimento di rifiuti inerenti i servizi accessori. A tal fine la Società si obbliga ad informare prontamente la Comunità montana e il Comune di Attimis delle nuove condizioni economiche ad essa applicate.
5. I prezzi unitari dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti ed attività complementari ed il corrispettivo complessivo annuo degli stessi (salvo modifiche qualitative), saranno soggetti annualmente a revisione (prima revisione 01.01.2017) assumendo a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT FOI NT 3.1..

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

6. In caso di rinnovo del presente contratto, tutti i corrispettivi andranno nuovamente rinegoziati, come previsto al precedente art. 3, comma 2.

Art. 7 - Modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo

1. Il corrispettivo annuo di cui al precedente art. 6, verrà fatturato con frequenza mensile, nella misura di 1/12 dell'importo complessivo annuo, per tutte le voci di costo indicate nella proposta economica allegata al presente contratto, con eccezione di quelle relative agli smaltimenti, il cui corrispettivo verrà fatturato con frequenza mensile sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente trattate/smaltite nel mese di competenza.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 del presente articolo avverrà su presentazione di regolare fattura emessa l'ultimo giorno del mese di competenza, con scadenza del pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura da parte della Comunità montana.
3. La Società applicherà gli interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. N. 231 del 09/10/02, a partire dal quinto giorno successivo al ricevimento da parte della Comunità montana della diffida ad adempiere. Detti interessi saranno *automaticamente* addebitati alla Comunità montana sulla prima fattura emessa dopo il pagamento.
4. Le modalità di fatturazione e di pagamento dei corrispettivi inerenti i servizi accessori saranno stabilite nell'ambito degli specifici accordi di cui al punto 2 del precedente art. 2.

Art. 8 - Rapporti con il CONAI

1. La Comunità montana si impegna a rilasciare alla Società la delega per la riscossione dei contributi di cui all'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, con decorrenza dalla data di attivazione del servizio, secondo quanto indicato al precedente art. 3, comma 1, e fino alla scadenza naturale dello stesso, salvo gli eventuali successivi rinnovi.
2. La Comunità montana darà immediata comunicazione alle filiere del CONAI dell'espressa delega rilasciata alla Società circa la riscossione dei contributi stessi.

Art. 9 - Attrezzature di servizio, proprietà

1. La Società potrà fornire, su richiesta della Comunità montana e/o del Comune di Attimis, proprie attrezzature per l'espletamento del servizio, a fronte di un corrispettivo da stabilirsi con i prezzi di mercato del momento. La Società potrà,

inoltre, fornire attrezzature per l'ottimizzazione del servizio anche di propria iniziativa ed eventualmente consegnare le stesse direttamente agli utenti in comodato d'uso gratuito, sulla scorta di appositi separati contratti d'uso. La Net S.p.A. utilizzerà (per inizio appalto) le attrezzature già in uso alla Comunità montana e al Comune di Attimis ed acquisterà, previa intesa con gli Enti locali citati, quelle necessarie per espletare i servizi.

2. Al termine del contratto, da qualunque motivo determinato, tutte le suddette attrezzature di proprietà della Società date in comodato gratuito, sia insistenti sul territorio comunale, sia consegnate in uso agli utenti, saranno ritirate dalla Società o cedute a titolo oneroso alla Comunità montana e/o al Comune di Attimis, qualora interessati, per consentire la prosecuzione dell'utilizzo degli stessi da parte degli interessati.

Art. 10 - Carattere del Servizio

1. Tutti i servizi oggetto del presente contratto sono da considerare, ad ogni effetto, servizi di pubblico interesse di cui alla L. 146/1990. Tali servizi, pertanto, non possono essere abbandonati, sospesi, interrotti, salvi i casi di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà della Società.
2. In caso di sospensione, di abbandono, di interruzione, anche parziali, senza giustificato motivo, la Comunità montana potrà sostituirsi alla Società per l'esecuzione dei medesimi, addebitando a questa l'onere sostenuto per l'espletamento in via sostitutiva delle attività succitate anche mediante ricorso a imprese terze, ferma restando la congruità del costo addebitato per il servizio sostitutivo effettuato, sulla base dei prezzi previsti nel presente contratto.
3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Società si impegna al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 e ss. mm. relative alla copertura dei servizi pubblici essenziali indicati dal Comune.
4. La Comunità montana, per conto del Comune di Attimis, per tutto il periodo di affidamento del servizio, permette alla Società di utilizzare il suolo pubblico per gli scopi attinenti alla gestione, manutenzione ed estensione dei servizi oggetto di contratto, senza diritto alla corresponsione di indennizzo alcuno e *senza necessità di preventiva richiesta di autorizzazione al Comune.*
5. Tutti i rifiuti raccolti sul territorio comunale diventano di proprietà della Società dal momento del conferimento da parte dell'utenza servita nelle forme e nei contenitori previsti.

6. La Società garantisce a proprio carico il corretto recupero/smaltimento di ogni tipologia e frazione di rifiuto secondo le disposizioni di legge ed il criterio dell'economia aziendale.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità della Società

1. La Società si impegna ad espletare il servizio di cui al presente contratto secondo le disposizioni e con le modalità previste dal contratto stesso, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, nonché in ottemperanza ai regolamenti e alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità.
2. In particolare la Società si impegna a mantenere o a realizzare, ove e come previsto, gli standard quali-quantitativi di servizio risultanti dalla scheda dei servizi allegata al presente contratto.
3. Nel corso dell'espletamento dei servizi la Società è tenuta a dare pronta comunicazione alla Comunità montana e al Comune di Attimis di qualsiasi illecito riscontrato (conferimento abusivo di rifiuti, depositi di immondizie od altro sulle strade, danneggiamenti ai beni mobili ed immobili di servizio, ecc.) fornendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei trasgressori.
4. La Società si impegna altresì a porre in essere tutte le attività necessarie per consentire alla Comunità montana e/o al Comune di Attimis di verificare, periodicamente, il rispetto degli standard di qualità-quantità dei servizi erogati.
5. La Società, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e di previdenza sociale, è tenuta all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, restando la Comunità montana e il Comune di Attimis completamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito.
6. La Società assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati alle persone e alle cose, tanto della Comunità montana quanto di terzi, che si dovessero verificare in dipendenza del servizio espletato per fatti ad essa imputabili. A tal fine, la Società si obbliga ad adottare nell'esecuzione dei lavori, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e l'incolumità dei terzi.
7. La Società è tenuta a cautelarsi con la stipula di idonee polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi, intendendosi come tale, a tutti gli effetti, anche la Comunità montana e il Comune di Attimis.
8. La Società ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Comunità montana e al Comune di Attimis ed agli organi di controllo preposti eventuali inconvenienti,

irregolarità, disagi provocati da terzi e rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso.

9. La Società si obbliga a tenere indenne la Comunità montana e il Comune di Attimis da qualunque pretesa, azione o rivalsa avanzate da terzi, che possa derivare da comprovato mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente previsti per negligenza o per colpa della Società.
10. La Società si impegna a fornire alla Comunità montana e al Comune di Attimis i dati fondamentali relativi alla gestione tecnica del servizio e a tenere informato gli stessi in relazione a possibili rischi ambientali, di cui dovesse venire a conoscenza.
11. La Comunità montana autorizza la Società all'affidamento di tutte o di parte delle prestazioni a terzi, fatta salva comunque l'esclusiva responsabilità della Società per gli obblighi derivanti dal presente contratto, rimanendo essa unico responsabile nei confronti della Comunità montana per l'esatta e puntuale esecuzione dei servizi affidati.
12. La Comunità montana resta completamente estranea ai rapporti tra la Società ed eventuali soggetti operanti per conto della Società. Divergenze ed accordi intercorrenti tra le stesse e la Società non daranno diritto alle medesime di avanzare richieste o pretese alcune o sollevare eccezioni di sorta nei confronti della Comunità montana.
13. La Società è tenuta a vigilare sul comportamento decoroso e professionale degli operatori nei confronti dell'utenza.
14. La Società sarà responsabile della manutenzione e conservazione delle attrezzature che le verranno affidate dalla Comunità montana e dal Comune di Attimis quali risultanti da verbale di consegna siglato dalle Parti. Essa avrà altresì l'obbligo di segnalare alla Comunità montana ogni situazione di pericolo derivante dal malfunzionamento, danneggiamento o non conformità delle suddette attrezzature, qualora non riparabili in via ordinaria, al fine di consentire alla Comunità montana e al Comune di Attimis la pronta sostituzione delle stesse.

Art. 12 - Obblighi della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio

1. Ferma restando la piena autonomia organizzativa e gestionale della Società, la Comunità montana - in qualità di delegata dal titolare del servizio (Comune di Attimis) - si impegna a cooperare con la Società per agevolare il miglior espletamento possibile del servizio oggetto del presente contratto, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti necessari ed opportuni.

2. Il suddetto obbligo di cooperazione comporterà in particolare:
- (a) l'emissione delle Ordinanze che dovessero rendersi necessarie per l'espletamento del servizio;
 - (b) l'adozione dei provvedimenti ed atti necessari ad agevolare il posizionamento dei contenitori per l'effettuazione del servizio e delle eventuali basi prefabbricate per gli stessi, ove occorrenti;
 - (c) l'adozione dei provvedimenti ed atti necessari ad agevolare il transito dei mezzi addetti all'espletamento del servizio (ad esempio transito su corsie riservate, accesso alle aree chiuse al traffico, permessi di sosta temporanea gratuita nelle aree a pagamento dei mezzi ed autovetture di servizio durante lo svolgimento dello stesso, ecc.);
 - (d) l'apposizione della segnaletica stradale orizzontale, che delimita il posizionamento dei cassonetti, altri contenitori e simili;
 - (e) la concessione alla Società del diritto di posa e occupazione temporanea e permanente sul terreno di proprietà comunale sia patrimoniale sia demaniale delle attrezzature ed opere accessorie (in particolare cassonetti) necessarie all'espletamento del servizio, senza pagamento di corrispettivi, tasse, canoni o indennizzi *e senza necessità di preventivo consenso da parte del Comune*;
 - (f) l'apposizione della segnaletica di divieto di sosta in relazione agli eventuali programmi di spazzamento;
 - (g) l'agevolazione di ogni intervento della Società per l'esecuzione di attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'igiene ambientale e comunque al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano degli investimenti;
 - (h) la comunicazione alla Società, con congruo anticipo, delle proposte di modifica dei Regolamenti (comunali) che possano in qualsiasi modo influire sul servizio, acquisendone un parere preventivo e consultivo, e comunicandone tempestivamente le modifiche e gli *standard* adottati;
 - (i) l'aggiornamento costante del regolamento di igiene urbana in tema di orari e modalità di svolgimento delle raccolte e di pulizia delle strade, anche recependo le proposte formulate in tal senso dalla Società, affinché risultino adeguatamente disciplinati in qualsiasi momento anche i comportamenti che devono essere tenuti dai cittadini-utenti;
 - (j) l'attuazione di efficaci e costanti interventi di controllo dei comportamenti dei cittadini e di sanzionamento degli autori delle infrazioni al regolamento comunale di gestione dei rifiuti, anche per salvaguardare l'operato quotidiano degli operatori della Società, soprattutto per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti (per es. per abbandoni di rifiuti in luoghi non autorizzati, o fuori orario, o

- nei giorni non ammessi, o al di fuori dei contenitori, o nei contenitori sbagliati, ecc.);
- (k) la verifica, all'atto del rilascio di qualsiasi autorizzazione per uso ed occupazione di suolo pubblico a qualsiasi fine (commercio ambulante, manifestazioni, spettacoli, esposizione di sedie e tavolini, realizzazione di chioschi temporanei, ecc.) che i richiedenti abbiano previamente concordato con la Società le condizioni di fornitura degli occorrenti servizi straordinari di pulizia del suolo pubblico e di asporto dei rifiuti derivanti dalle autorizzate attività, per tutto il tempo previsto;
 - (l) la pronta verifica che, in caso contrario, i soggetti obbligati provvedano effettivamente a ridurre in pristino stato le aree occupate, a propria cura e spese ed a produrre prova del regolare smaltimento di tutti i rifiuti prodotti;
 - (m) il permesso di accedere a tutte le informazioni in possesso della Comunità montana e del Comune di Attimis, necessarie alla gestione del servizio di igiene urbana, garantendo la massima disponibilità e collaborazione da parte dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
 - (n) la tempestiva comunicazione alla Società dei programmi di sviluppo urbanistico inerenti a nuovi insediamenti abitativi o produttivi o nuova urbanizzazione, al fine di concordare eventuali potenziamenti dei servizi in atto.
3. I rapporti relativi al presente contratto verranno gestiti, per la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, da un funzionario che verrà individuato mediante apposita comunicazione. Analoga comunicazione verrà effettuata da parte della Società per l'indicazione del proprio referente.

Art. 13 - Variazione della consistenza dei servizi

1. La Comunità montana e la Società possono richiedere e, rispettivamente, proporre in qualsiasi momento, la modifica delle modalità di svolgimento di singoli servizi o la loro implementazione (per esempio per l'introduzione di nuove forme e/o tipologie di raccolta differenziata).
In tutti i casi suddetti si procederà all'analisi dei costi ed alla determinazione puntuale delle variazioni degli stessi rispetto alla situazione preesistente.
2. Le modalità di esecuzione e l'entità dei singoli servizi sono quelle previste negli allegati, che dovranno essere puntualmente aggiornati a seguito di qualsiasi modifica delle previste condizioni operative, o integrati a fronte dell'istituzione di qualsiasi nuovo servizio.
Ogni nuova modifica dello stesso andrà soggetta all'approvazione preventiva e

puntuale da parte degli organi preposti e previsti dalla normativa.

Art. 14 - Forme di controllo sul servizio

La Società è tenuta a presentare alla Comunità montana *reports* mensili, riportanti i dati quantitativi dei rifiuti raccolti, e su richiesta ulteriori report contenenti dati, atti a verificare la corretta gestione del servizio in relazione agli standard qualitativi previsti e alla corretta esecuzione dei servizi affidati.

La Comunità montana potrà comunque richiedere alla Società l'effettuazione in qualsiasi momento di ispezioni e/o controlli in contraddittorio della qualità e regolarità di espletamento dei servizi.

Le parti potranno altresì concordare l'organizzazione di incontri di carattere tecnico per l'analisi e la risoluzione di qualsiasi problematica relativa ai servizi svolti.

Art. 15 - Penali

Salvo che il fatto non implichi anche l'applicazione di sanzioni penali, o non ricorra uno dei casi previsti dal presente contratto per il risarcimento dei danni o per la risoluzione del contratto, alle inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal contratto di servizio, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti emanati o emanandi, accertate e notificate dalla Comunità montana, la Società oltre all'obbligo di ovviare al più presto, è passibile di sanzioni amministrative fino a un massimo di Euro 200,00 (duecento/00) per ogni singola infrazione, determinata ed applicata ad insindacabile giudizio e parere dalla Comunità montana in relazione alla gravità della violazione, fermo restando in ogni caso il risarcimento del maggiore danno causato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale la Società avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 giorni dalla notifica della contestazione inviata al suo domicilio anche a mezzo fax.

Le sanzioni verranno applicate alla Società anche per irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente documentate.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

L'entità delle penali è così stabilita:

- a)- Per la completa o parziale interruzione del servizio di raccolta e trasporto:

per ogni giorno di completa o parziale interruzione di ogni singola tipologia di servizio non svolto nel giorno prestabilito: Euro 200,00;

- b)- Per qualsiasi altra inadempienza o inosservanza al presente contratto:
per ogni fatto accertato: minimo Euro 100;00, massimo Euro 200,00.

La Comunità montana procede al recupero delle penalità, mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di risoluzione del contenzioso. E' ammessa, su motivata richiesta della Società, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che l'inadempienza non è imputabile alla Società.

L'applicazione delle penalità non estingue il diritto di rivalsa della Comunità montana nei confronti della Società per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Società rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Al fine di evitare la contestazione di eventuali inadempimenti di cui ai commi precedenti la Società deve dare, nel corso della giornata di riferimento, comunicazione scritta di qualsiasi causa che abbia impedito o rallentato il normale svolgimento del servizio e deve essere in grado di documentare le cause giustificatrici della non corretta esecuzione del servizio. La Comunità montana effettuerà una valutazione obiettiva della fondatezza di tali cause giustificatrici. In caso di accertamento della violazione da parte degli incaricati della Comunità montana, senza che sia pervenuta la comunicazione di cui al precedente comma, la penale verrà immediatamente applicata, senza previa contestazione.

Art. 16 - Recesso, Risoluzione

- 1- Per quanto concerne l'espletamento di tutti i servizi previsti dal contratto, nel caso di eventuali nuovi obblighi imposti dalle Autorità competenti nazionali, regionali e locali, nonché in relazione ad ogni possibile accadimento indipendente dalla volontà delle Parti, vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto, la Società e la Comunità montana saranno legittimati a chiedere la revisione delle presenti condizioni contrattuali, fatto salvo il diritto di recesso, anche ai sensi di quanto prevede l'art. 1467 del C.C..
- 2- Fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno, costituiscono cause di risoluzione del contratto:
 - a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi e dei doveri contrattuali di entrambe le parti, *ivi compreso il mancato puntuale pagamento – totale o parziale – del*

corrispettivo contrattualmente pattuito;

- b) abbandono, interruzione, sospensione, anche parziale dei servizi oggetto del presente contratto, salvo il caso in cui gli stessi siano giustificati da motivi di *caso fortuito e/o* forza maggiore o, comunque, non imputabili alla Società o nell'ipotesi in cui vi sia stato un preventivo assenso della Comunità montana.

Art. 17 - Cessione del contratto

1. In caso di conferimento del ramo aziendale di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte di Net S.p.A. ad altro costituendo soggetto pubblico, o in caso di fusione con altre aziende pubbliche similari, il nuovo soggetto subentrerà alla Società senza soluzione di continuità anche nello svolgimento di tutti i servizi regolati dal presente contratto ed in tutti gli obblighi conseguenti ed inerenti salva l'autorizzazione del Comune di Attimis.

Art. 18 - Controversie

1. La Società elegge il proprio domicilio in Udine, viale Duodo 3/E, la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio presso la sede, Via Arengo della Slavia n. 1 – San Pietro al Natisone (UD).
Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione o esecuzione del presente contratto, anche per quanto non espressamente contemplato ma afferente all'esercizio della gestione, saranno devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Udine.

Art. 19 - Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Contratto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in vigore.

Art. 20 - Allegati al Contratto

1. Fanno parte integrante del Contratto i seguenti allegati tecnici:
 - A. Prospetto per prezzi unitari già avanzato da NET S.p.A. (dopo approvazione del controllo analogo aziendale)

Art. 21 - Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'affidatario.

Art. 22 - Registrazione

1. Le prestazioni indicate nel presente contratto sono integralmente imponibili IVA. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio
p.e. Roberto Geretto
documento firmato digitalmente

Net S.p.A.
dott. Massimo Fuccaro
documento firmato digitalmente

Art. 23 - Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C.C. si approvano espressamente per iscritto, previa lettura, le seguenti clausole:

Art. 3 (Durata del contratto)

Art. 6 (Corrispettivo)

Art. 15 (Penali)

Art. 16 (Recesso, Risoluzione)

Art. 18 (Controversie)

La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio
p.e. Roberto Geretto
documento firmato digitalmente

Net S.p.A.
dott. Massimo Fuccaro
documento firmato digitalmente

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA
COMUNITA' MONTANA DEL TORRE,
NATISONE E COLLIO

E

NET S.p.A.

PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
NEL COMUNE DI FAEDIS

Dal 01.10.2015 al 31.12.2020

CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE NEL COMUNE DI FAEDIS

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di settembre,

fra

la **COMUNITA' MONTANA DEL TORRE, NATISONE E COLLIO**,

C.F. 02287530303, rappresentata dal Responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo, p.e. Roberto Geretto, nato a Udine il 08/05/1957, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla presente stipula con deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 24.09.2015;

e

La Società **NET S.P.A.**, con sede in Udine, viale Duodo n. 3/E, C.F. 94015790309, iscritta al medesimo numero del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine, rappresentata dal Direttore generale, dott. Massimo Fuccaro, nato a Roma il 29/01/1964, autorizzato alla firma del presente atto con verbale del Consiglio di Amministrazione della succitata società del 29/09/2015

PREMESSO CHE

- la società Net S.p.A., società a capitale interamente pubblico, è nata dalla trasformazione dell'Azienda Speciale A.T.M., ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale di Udine n. 5 d'ord. del 22/01/2001;
- tra i compiti della succitata Azienda sono ricompresi i servizi di igiene urbana ed ambientale così come meglio specificati all'art. 4 dello Statuto aziendale;
- la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è attualmente socio della Net S.p.A.;
- con deliberazione n. 10 del 12/02/2015 il Commissario straordinario della Comunità montana ha espresso parere favorevole alla delega da parte dei Comuni di Attimis e Faedis per il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- con la medesima deliberazione n. 10 del 12/02/2015 sopra citata, il Commissario straordinario incaricava il Responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo ad attivare:
 - a- una analisi del servizio attuale svolto nei Comuni di Attimis e Faedis;
 - b- elaborare delle prospettive e indicazioni per il nuovo servizio;

- con deliberazione n. 6 del 09/04/2015 il Commissario straordinario della Comunità montana (con i poteri spettanti al Consiglio) ha accettato le deleghe dei Comuni di Attimis e Faedis per avviare l'esercizio associato di funzioni tecnico amministrative in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani in forza del combinato disposto dagli artt. 5, comma 1, lett. d) e 25, comma 1, lett. d) della L.R. 33/2002 e ss.mm.ii. ;
- con la medesima deliberazione n. 6 del 09/04/2015 sopra citata, il Commissario straordinario della Comunità montana (con i poteri spettanti al Consiglio) approvava lo schema di atto convenzionale tra la Comunità montana ed il Comune di Faedis;
- il Comune di Faedis con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 15/04/2015 ha delegato la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio al servizio di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani a decorrere dal 01.10.2015 con le modalità operative di cui alla convenzione allegata sub. A) all'atto stesso;
- la Comunità montana ha confermato il ricorso all'attuale modello dell'"in house providing" per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani anche per il territorio comunale di Faedis, affidando il servizio suddetto alla Società NET S.p.A. stabilendo:
 - a) prosecuzione al momento della modalità attuale di svolgimento del servizio;
 - b) l'istituzione nel prossimo futuro della raccolta porta a porta della frazione indifferenziata, con il rinnovo ed l'acquisto di nuovi contenitori di raccolta ammortizzabili per i successivi anni con decorrenza 01.10.2015 e fino al 31.12.2020;
- che è stata pubblicata sul sito Web, della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, a far data dal 25.09.2015 la Relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2013;
- le schede tecniche relative agli aspetti quali/quantitativi ed economici del servizio, costituiscono allegati al presente contratto e ne fanno parte integrante e sostanziale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Faedis n. 42 del 29.11.2008 è stato adottato il Regolamento per il servizio di nettezza urbana.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le sottoscritte parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del Contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento, in esclusiva, da parte della

Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, (di seguito chiamata “Comunità montana”) a Net S.p.A. (di seguito chiamata “Società”), ex art. 198 del D. Lgs 152/2006 e successive modifiche e/o integrazioni ed art. 34 comma 20 D.L. 18.10.2012 n. 179, del servizio di gestione del ciclo integrato dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e dei Rifiuti delle raccolte differenziate meglio specificati nella scheda tecnica allegata al presente contratto, per il territorio comunale di FAEDIS.

2. Ai fini della determinazione dei prezzi, della rinegoziazione degli stessi in caso di rinnovo, o di modifiche al servizio, della quantificazione dei corrispettivi mensili e della conseguente fatturazione, i servizi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono suddivisi come segue:

A) servizi di raccolta e trasporto;

B) servizi di trattamento-smaltimento.

3. Si intendono comprese nel presente contratto, in quanto necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al precedente punto 1, anche le seguenti ulteriori attività:

- (a) gestione ed elaborazione dei dati di produzione dei rifiuti ai fini statistici;
- (b) studi e proposte di miglioramenti ed ottimizzazioni in relazione all'evoluzione della normativa nazionale o regionale, alla pianificazione regionale e provinciale, alle esigenze specifiche del Comune di Faedis e/o, in generale, nell'ottica di un continuo miglioramento dei servizi;
- (c) gestione autonoma dei rapporti con i consorzi CONAI e/o altri soggetti equivalenti per la gestione degli imballaggi, secondo quanto dettagliato al successivo art. 8;
- (d) predisposizione e compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per tutte le tipologie di rifiuto gestite dalla Società per conto del Comune, restando cura e responsabilità dello stesso il relativo deposito presso la competente CCIAA.

Art. 2 - Servizi accessori

1. Le parti convengono che potranno essere distintamente affidati alla Società anche altri servizi accessori fra quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo, inerenti il servizio di igiene ambientale:
 - a) Raccolte differenziate diverse da quelle indicate all'art. 1
 - b) Lavaggio strade
 - c) Spazzamento stradale

- d) Gestione dei rifiuti prodotti in caso di manifestazioni
- e) Bonifica discariche abusive
- f) Gestione integrale delle eco piazzole
- g) Progettazione ed assistenza tecnica per il passaggio tasa-tariffa secondo la normativa in vigore
- h) Gestione del sistema tariffario compresa eventuale bollettazione/fatturazione/riscossione,
- i) Consulenza tecnica di carattere ambientale e predisposizione di piani e/o regolamenti in materia
- j) Progettazione di nuovi servizi /impianti
- k) Progettazione e realizzazione di campagne educative e di sensibilizzazione sui temi dell'igiene urbana
- l) Gestione per conto del Comune di Faedis di eventuali contratti di appalto sottoscritti dallo stesso con ditte terze.

2. L'esecuzione dei servizi accessori di cui sopra, su precisa richiesta della Comunità montana e/o del Comune di Faedis, dovrà essere concordata tra le parti, con le seguenti modalità:

- a) richiesta scritta della Comunità montana e/o del Comune di Faedis;
- b) inoltro del preventivo tecnico – economico dell'intervento da parte della Società;
- c) accettazione scritta da parte della Comunità montana e/o del Comune di Faedis del preventivo tecnico – economico e conferma scritta della richiesta di esecuzione dell'intervento.

Art. 3 - Durata del contratto

1. Il presente contratto, avrà durata di mesi 63 (sessantatre mesi) a decorrere dal 01.10.2015 al 31.12.2020.
2. Ferma restando l'esclusione del tacito rinnovo, il presente contratto potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per periodi inferiori, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti, previa manifestazione di volontà delle Parti – da rendere con congruo anticipo in via formale e con riserva del diritto di rinegoziare le condizioni, sia tecniche che economiche - da formalizzare prima della scadenza, da parte dei rispettivi Organi competenti. Ai fini del presente comma la proposta di rinnovo dovrà essere manifestata da una delle Parti entro il 20.10.2020, e la relativa accettazione o proposta di rinegoziazione della controparte dovrà essere manifestata entro i dieci giorni successivi al ricevimento della proposta, entrambe da recapitarsi a mezzo racc. A.R. o P.E.C. presso le

rispettive sedi legali al momento delle predette comunicazioni.

3. Qualora per sopravvenute disposizioni normative o delle Pubbliche Autorità, il contratto dovesse essere risolto prima della scadenza naturale o rinnovata, le Parti nulla potranno reciprocamente pretendere l'una dall'altra a titolo di indennizzo, risarcimento o quant'altro, in dipendenza della risoluzione anticipata per la predetta causa, fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni fino a quel momento eseguite.
4. La Comunità montana è altresì resa edotta che:
 - con riferimento agli artt. 200 e 202 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., il presente contratto di servizio si interromperà automaticamente qualora, a seguito della delimitazione dell'ATO che dovrà comprendere anche il Comune di Faedis ed alla costituzione della relativa Autorità d'Ambito, quest'ultima dovesse procedere all'indizione ed all'aggiudicazione della prevista gara per l'affidamento del *servizio* di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ATO ad un unico nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, al quale, peraltro, tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore potranno cedere contestualmente il rispettivo ramo d'azienda (art. 202 comma 6 D.lgs 152/06).

Art. 4 - Passaggio Tassa-Tariffa-Tari

1. In relazione a quanto disposto dalle norme in materia e alle relative vigenti scadenze per il passaggio a Tariffa/TARI, la Società dovrà predisporre, nell'ambito dei servizi accessori di cui all'art. 2 del presente contratto, su richiesta della Comunità montana formulata con un preavviso di almeno 2 (due) mesi ed a titolo gratuito, il relativo Piano Finanziario, che dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione:
 - Relazione tecnica di accompagnamento;
 - Simulazione tariffaria;
 - Eventuale Regolamento TARI o proposta di modifica del Regolamento esistente.
2. Su richiesta della Comunità montana, la Società dovrà altresì predisporre un piano operativo per la gestione diretta dello sportello Tari, eventualmente in forma coordinata con altri Comuni del bacino della Società, in termini ed a condizioni economiche da definirsi tra le parti con apposito disciplinare aggiuntivo al presente contratto.

Art. 5 - Campagne informative e di sensibilizzazione

1. La Società, su richiesta della Comunità montana e di concerto con la stessa, nell'ambito dei servizi accessori di cui all'art. 2 del presente contratto, potrà svolgere funzioni di progettazione e gestione di attività d'informazione e sensibilizzazione ambientale della popolazione, con particolare riferimento al problema della produzione, della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 6 - Corrispettivo e revisione prezzi

Per l'anno 2015 il corrispettivo presunto dovuto dalla Comunità montana per conto del Comune di Faedis, per i servizi di **raccolta, trasporto e trattamento-smaltimento** di tutti i rifiuti di cui all'art. 1 del presente contratto sarà pari a circa complessivi **€ 195.000,00** (diconsi centonovantacinquemila,00), di cui **€ 120.000,00** (diconsi centoventimilaeuro,00) per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti ed il restante importo per i servizi di recupero-smaltimento, oltre ad I.V.A. di legge. Il corrispettivo per l'anno 2015 verrà riparametrato in base alla decorrenza del contratto e prestazioni effettuate.

L'importo per i servizi di recupero-smaltimento risulta dal prodotto tra i prezzi unitari delle prestazioni e le quantità stimate delle stesse per l'intero anno 2016, come da proposta economica allegata al presente contratto.

Pertanto, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il corrispettivo complessivo effettivo per il 2016 (lo stesso varrà anche per gli anni successivi), potrà discostarsi dal valore sopra indicato soltanto in relazione alle quantità/modalità delle prestazioni di raccolta e trasporto che dovessero modificarsi nel frattempo e/o alle quantità dei rifiuti che saranno effettivamente trattati-smaltiti per conto del Comune di Faedis, fermi restando i prezzi unitari offerti (o revisionati).

2. A partire dal 01.01.2017, salvo eventuali modifiche quali - quantitative dei servizi previsti di raccolta e trasporto, il cui costo in tal caso sarà soggetto ad adeguamento dal momento dell'attuazione delle modifiche stesse secondo quanto indicato all'art. 13, **il costo di esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto** (ed i relativi prezzi unitari) di cui al punto 1 dell'articolo 6, sarà soggetto a sola rivalutazione annuale con la formula di revisione del successivo punto 6.
2. I prezzi di trattamento-smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuto prevista,

saranno riformulati da Net S.p.A. ad inizio di ciascun anno sulla base dell'evoluzione delle condizioni di mercato vigenti al momento e prevedibili per l'intero anno e della disponibilità e localizzazione degli impianti che potranno essere utilizzati da Net S.p.A. in ambito sia provinciale, che regionale che nazionale o all'estero. Tali prezzi saranno rideterminati entro la fine dell'anno al quale i servizi si riferiscono qualora si verificano variazioni nella quantità di rifiuti complessivamente affidati in gestione a Net S.p.A. e/o nei prezzi praticati dai fornitori della stessa Net S.p.A., tali da comportarne la diminuzione dei relativi costi di funzionamento precedentemente determinati. In tal caso il Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all'art. 19 dello statuto, procede alla rideterminazione dei prezzi precedentemente applicati.

3. Nel caso di aggiornamento da parte degli Enti competenti delle tasse locali di smaltimento, **i prezzi di trattamento-smaltimento verranno automaticamente ed immediatamente** adeguati in relazione alla variazione intervenuta, così come nel caso di ulteriori e diverse imposte e/o tasse che dovessero essere introdotte o modificate per effetto di legge.
4. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, **i prezzi per smaltimento verranno automaticamente e prontamente** adeguati in relazione alla variazione intervenuta anche nel caso di accadimenti straordinari ed imprevedibili, indipendenti dalla volontà delle Parti, che comportino modifiche per Net S.p.A. delle condizioni di mercato relative agli smaltimenti di taluni rifiuti oggetto di contratto, ivi compreso lo smaltimento di rifiuti inerenti i servizi accessori. A tal fine la Società si obbliga ad informare prontamente la Comunità montana e il Comune di Faedis delle nuove condizioni economiche ad essa applicate.
5. I prezzi unitari dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti ed attività complementari ed il corrispettivo complessivo annuo degli stessi (salvo modifiche quali-quantitative), saranno soggetti annualmente a revisione (prima revisione 01.01.2017) assumendo a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT FOI NT 3.1..

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

6. In caso di rinnovo del presente contratto, tutti i corrispettivi andranno nuovamente rinegoziati, come previsto al precedente art. 3, comma 2.

Art. 7 - Modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo

1. Il corrispettivo annuo di cui al precedente art. 6, verrà fatturato con frequenza mensile, nella misura di 1/12 dell'importo complessivo annuo, per tutte le voci di costo indicate nella proposta economica allegata al presente contratto, con eccezione di quelle relative agli smaltimenti, il cui corrispettivo verrà fatturato con frequenza mensile sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente trattate/smaltite nel mese di competenza.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 del presente articolo avverrà su presentazione di regolare fattura emessa l'ultimo giorno del mese di competenza, con scadenza del pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura da parte della Comunità montana.
3. La Società applicherà gli interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. N. 231 del 09/10/02, a partire dal quinto giorno successivo al ricevimento da parte della Comunità montana della diffida ad adempiere. Detti interessi saranno *automaticamente* addebitati alla Comunità montana sulla prima fattura emessa dopo il pagamento.
4. Le modalità di fatturazione e di pagamento dei corrispettivi inerenti i servizi accessori saranno stabilite nell'ambito degli specifici accordi di cui al punto 2 del precedente art. 2.

Art. 8 - Rapporti con il CONAI

1. La Comunità montana si impegna a rilasciare alla Società la delega per la riscossione dei contributi di cui all'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, con decorrenza dalla data di attivazione del servizio, secondo quanto indicato al precedente art. 3, comma 1, e fino alla scadenza naturale dello stesso, salvo gli eventuali successivi rinnovi.
2. La Comunità montana darà immediata comunicazione alle filiere del CONAI dell'espressa delega rilasciata alla Società circa la riscossione dei contributi stessi.

Art. 9 - Attrezzature di servizio, proprietà

1. La Società potrà fornire, su richiesta della Comunità montana e/o del Comune di Faedis, proprie attrezzature per l'espletamento del servizio, a fronte di un corrispettivo da stabilirsi con i prezzi di mercato del momento. La Società potrà,

inoltre, fornire attrezzature per l'ottimizzazione del servizio anche di propria iniziativa ed eventualmente consegnare le stesse direttamente agli utenti in comodato d'uso gratuito, sulla scorta di appositi separati contratti d'uso. La Net S.p.A. utilizzerà (per inizio appalto) le attrezzature già in uso alla Comunità montana e al Comune di Faedis ed acquisterà, previa intesa con gli Enti locali citati, quelle necessarie per espletare i servizi.

2. Al termine del contratto, da qualunque motivo determinato, tutte le suddette attrezzature di proprietà della Società date in comodato gratuito, sia insistenti sul territorio comunale, sia consegnate in uso agli utenti, saranno ritirate dalla Società o cedute a titolo oneroso alla Comunità montana e/o al Comune di Faedis, qualora interessati, per consentire la prosecuzione dell'utilizzo degli stessi da parte degli interessati.

Art. 10 - Carattere del Servizio

1. Tutti i servizi oggetto del presente contratto sono da considerare, ad ogni effetto, servizi di pubblico interesse di cui alla L. 146/1990. Tali servizi, pertanto, non possono essere abbandonati, sospesi, interrotti, salvi i casi di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà della Società.
2. In caso di sospensione, di abbandono, di interruzione, anche parziali, senza giustificato motivo, la Comunità montana potrà sostituirsi alla Società per l'esecuzione dei medesimi, addebitando a questa l'onere sostenuto per l'espletamento in via sostitutiva delle attività succitate anche mediante ricorso a imprese terze, ferma restando la congruità del costo addebitato per il servizio sostitutivo effettuato, sulla base dei prezzi previsti nel presente contratto.
3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Società si impegna al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 e ss. mm. relative alla copertura dei servizi pubblici essenziali indicati dal Comune.
4. La Comunità montana, per conto del Comune di Faedis, per tutto il periodo di affidamento del servizio, permette alla Società di utilizzare il suolo pubblico per gli scopi attinenti alla gestione, manutenzione ed estensione dei servizi oggetto di contratto, senza diritto alla corresponsione di indennizzo alcuno e *senza necessità di preventiva richiesta di autorizzazione al Comune.*
5. Tutti i rifiuti raccolti sul territorio comunale diventano di proprietà della Società dal momento del conferimento da parte dell'utenza servita nelle forme e nei contenitori previsti.

6. La Società garantisce a proprio carico il corretto recupero/smaltimento di ogni tipologia e frazione di rifiuto secondo le disposizioni di legge ed il criterio dell'economia aziendale.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità della Società

1. La Società si impegna ad espletare il servizio di cui al presente contratto secondo le disposizioni e con le modalità previste dal contratto stesso, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, nonché in ottemperanza ai regolamenti e alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità.
2. In particolare la Società si impegna a mantenere o a realizzare, ove e come previsto, gli standard quali-quantitativi di servizio risultanti dalla scheda dei servizi allegata al presente contratto.
3. Nel corso dell'espletamento dei servizi la Società è tenuta a dare pronta comunicazione alla Comunità montana e al Comune di Faedis di qualsiasi illecito riscontrato (conferimento abusivo di rifiuti, depositi di immondizie od altro sulle strade, danneggiamenti ai beni mobili ed immobili di servizio, ecc.) fornendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei trasgressori.
4. La Società si impegna altresì a porre in essere tutte le attività necessarie per consentire alla Comunità montana e/o al Comune di Faedis di verificare, periodicamente, il rispetto degli standard di qualità-quantità dei servizi erogati.
5. La Società, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e di previdenza sociale, è tenuta all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, restando la Comunità montana e il Comune di Faedis completamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito.
6. La Società assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati alle persone e alle cose, tanto della Comunità montana quanto di terzi, che si dovessero verificare in dipendenza del servizio espletato per fatti ad essa imputabili. A tal fine, la Società si obbliga ad adottare nell'esecuzione dei lavori, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e l'incolumità dei terzi.
7. La Società è tenuta a cautelarsi con la stipula di idonee polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi, intendendosi come tale, a tutti gli effetti, anche la Comunità montana e il Comune di Faedis.
8. La Società ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Comunità montana e al Comune di Faedis ed agli organi di controllo preposti eventuali inconvenienti,

irregolarità, disagi provocati da terzi e rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso.

9. La Società si obbliga a tenere indenne la Comunità montana e il Comune di Faedis da qualunque pretesa, azione o rivalsa avanzate da terzi, che possa derivare da comprovato mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente previsti per negligenza o per colpa della Società.
10. La Società si impegna a fornire alla Comunità montana e al Comune di Faedis i dati fondamentali relativi alla gestione tecnica del servizio e a tenere informato gli stessi in relazione a possibili rischi ambientali, di cui dovesse venire a conoscenza.
11. La Comunità montana autorizza la Società all'affidamento di tutte o di parte delle prestazioni a terzi, fatta salva comunque l'esclusiva responsabilità della Società per gli obblighi derivanti dal presente contratto, rimanendo essa unico responsabile nei confronti della Comunità montana per l'esatta e puntuale esecuzione dei servizi affidati.
12. La Comunità montana resta completamente estranea ai rapporti tra la Società ed eventuali soggetti operanti per conto della Società. Divergenze ed accordi intercorrenti tra le stesse e la Società non daranno diritto alle medesime di avanzare richieste o pretese alcune o sollevare eccezioni di sorta nei confronti della Comunità montana.
13. La Società è tenuta a vigilare sul comportamento decoroso e professionale degli operatori nei confronti dell'utenza.
14. La Società sarà responsabile della manutenzione e conservazione delle attrezzature che le verranno affidate dalla Comunità montana e dal Comune di Faedis quali risultanti da verbale di consegna siglato dalle Parti. Essa avrà altresì l'obbligo di segnalare alla Comunità montana ogni situazione di pericolo derivante dal malfunzionamento, danneggiamento o non conformità delle suddette attrezzature, qualora non riparabili in via ordinaria, al fine di consentire alla Comunità montana e al Comune di Faedis la pronta sostituzione delle stesse.

Art. 12 - Obblighi della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio

1. Ferma restando la piena autonomia organizzativa e gestionale della Società, la Comunità montana - in qualità di delegata dal titolare del servizio (Comune di Faedis) - si impegna a cooperare con la Società per agevolare il miglior espletamento possibile del servizio oggetto del presente contratto, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti necessari ed opportuni.

2. Il suddetto obbligo di cooperazione comporterà in particolare:
- (a) l'emissione delle Ordinanze che dovessero rendersi necessarie per l'espletamento del servizio;
 - (b) l'adozione dei provvedimenti ed atti necessari ad agevolare il posizionamento dei contenitori per l'effettuazione del servizio e delle eventuali basi prefabbricate per gli stessi, ove occorrenti;
 - (c) l'adozione dei provvedimenti ed atti necessari ad agevolare il transito dei mezzi addetti all'espletamento del servizio (ad esempio transito su corsie riservate, accesso alle aree chiuse al traffico, permessi di sosta temporanea gratuita nelle aree a pagamento dei mezzi ed autovetture di servizio durante lo svolgimento dello stesso, ecc.);
 - (d) l'apposizione della segnaletica stradale orizzontale, che delimita il posizionamento dei cassonetti, altri contenitori e simili;
 - (e) la concessione alla Società del diritto di posa e occupazione temporanea e permanente sul terreno di proprietà comunale sia patrimoniale sia demaniale delle attrezzature ed opere accessorie (in particolare cassonetti) necessarie all'espletamento del servizio, senza pagamento di corrispettivi, tasse, canoni o indennizzi *e senza necessità di preventivo consenso da parte del Comune*;
 - (f) l'apposizione della segnaletica di divieto di sosta in relazione agli eventuali programmi di spazzamento;
 - (g) l'agevolazione di ogni intervento della Società per l'esecuzione di attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'igiene ambientale e comunque al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano degli investimenti;
 - (h) la comunicazione alla Società, con congruo anticipo, delle proposte di modifica dei Regolamenti (comunali) che possano in qualsiasi modo influire sul servizio, acquisendone un parere preventivo e consultivo, e comunicandone tempestivamente le modifiche e gli *standard* adottati;
 - (i) l'aggiornamento costante del regolamento di igiene urbana in tema di orari e modalità di svolgimento delle raccolte e di pulizia delle strade, anche recependo le proposte formulate in tal senso dalla Società, affinché risultino adeguatamente disciplinati in qualsiasi momento anche i comportamenti che devono essere tenuti dai cittadini-utenti;
 - (j) l'attuazione di efficaci e costanti interventi di controllo dei comportamenti dei cittadini e di sanzionamento degli autori delle infrazioni al regolamento comunale di gestione dei rifiuti, anche per salvaguardare l'operato quotidiano degli operatori della Società, soprattutto per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti (per es. per abbandoni di rifiuti in luoghi non autorizzati, o fuori orario, o

- nei giorni non ammessi, o al di fuori dei contenitori, o nei contenitori sbagliati, ecc.);
- (k) la verifica, all'atto del rilascio di qualsiasi autorizzazione per uso ed occupazione di suolo pubblico a qualsiasi fine (commercio ambulante, manifestazioni, spettacoli, esposizione di sedie e tavolini, realizzazione di chioschi temporanei, ecc.) che i richiedenti abbiano previamente concordato con la Società le condizioni di fornitura degli occorrenti servizi straordinari di pulizia del suolo pubblico e di asporto dei rifiuti derivanti dalle autorizzate attività, per tutto il tempo previsto;
 - (l) la pronta verifica che, in caso contrario, i soggetti obbligati provvedano effettivamente a ridurre in pristino stato le aree occupate, a propria cura e spese ed a produrre prova del regolare smaltimento di tutti i rifiuti prodotti;
 - (m) il permesso di accedere a tutte le informazioni in possesso della Comunità montana e del Comune di Faedis, necessarie alla gestione del servizio di igiene urbana, garantendo la massima disponibilità e collaborazione da parte dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
 - (n) la tempestiva comunicazione alla Società dei programmi di sviluppo urbanistico inerenti a nuovi insediamenti abitativi o produttivi o nuova urbanizzazione, al fine di concordare eventuali potenziamenti dei servizi in atto.
3. I rapporti relativi al presente contratto verranno gestiti, per la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, da un funzionario che verrà individuato mediante apposita comunicazione. Analoga comunicazione verrà effettuata da parte della Società per l'indicazione del proprio referente.

Art. 13 - Variazione della consistenza dei servizi

1. La Comunità montana e la Società possono richiedere e, rispettivamente, proporre in qualsiasi momento, la modifica delle modalità di svolgimento di singoli servizi o la loro implementazione (per esempio per l'introduzione di nuove forme e/o tipologie di raccolta differenziata).
In tutti i casi suddetti si procederà all'analisi dei costi ed alla determinazione puntuale delle variazioni degli stessi rispetto alla situazione preesistente.
2. Le modalità di esecuzione e l'entità dei singoli servizi sono quelle previste negli allegati, che dovranno essere puntualmente aggiornati a seguito di qualsiasi modifica delle previste condizioni operative, o integrati a fronte dell'istituzione di qualsiasi nuovo servizio.
Ogni nuova modifica dello stesso andrà soggetta all'approvazione preventiva e

puntuale da parte degli organi preposti e previsti dalla normativa.

Art. 14 - Forme di controllo sul servizio

La Società è tenuta a presentare alla Comunità montana *reports* mensili, riportanti i dati quantitativi dei rifiuti raccolti, e su richiesta ulteriori report contenenti dati, atti a verificare la corretta gestione del servizio in relazione agli standard qualitativi previsti e alla corretta esecuzione dei servizi affidati.

La Comunità montana potrà comunque richiedere alla Società l'effettuazione in qualsiasi momento di ispezioni e/o controlli in contraddittorio della qualità e regolarità di espletamento dei servizi.

Le parti potranno altresì concordare l'organizzazione di incontri di carattere tecnico per l'analisi e la risoluzione di qualsiasi problematica relativa ai servizi svolti.

Art. 15 - Penali

Salvo che il fatto non implichi anche l'applicazione di sanzioni penali, o non ricorra uno dei casi previsti dal presente contratto per il risarcimento dei danni o per la risoluzione del contratto, alle inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal contratto di servizio, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti emanati o emanandi, accertate e notificate dalla Comunità montana, la Società oltre all'obbligo di ovviare al più presto, è passibile di sanzioni amministrative fino a un massimo di Euro 200,00 (duecento/00) per ogni singola infrazione, determinata ed applicata ad insindacabile giudizio e parere dalla Comunità montana in relazione alla gravità della violazione, fermo restando in ogni caso il risarcimento del maggiore danno causato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale la Società avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 giorni dalla notifica della contestazione inviata al suo domicilio anche a mezzo fax.

Le sanzioni verranno applicate alla Società anche per irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente documentate.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

L'entità delle penali è così stabilita:

- a)- Per la completa o parziale interruzione del servizio di raccolta e trasporto:

per ogni giorno di completa o parziale interruzione di ogni singola tipologia di servizio non svolto nel giorno prestabilito: Euro 200,00;

- b)- Per qualsiasi altra inadempienza o inosservanza al presente contratto:
per ogni fatto accertato: minimo Euro 100;00, massimo Euro 200,00.

La Comunità montana procede al recupero delle penalità, mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di risoluzione del contenzioso. E' ammessa, su motivata richiesta della Società, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che l'inadempienza non è imputabile alla Società.

L'applicazione delle penalità non estingue il diritto di rivalsa della Comunità montana nei confronti della Società per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Società rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Al fine di evitare la contestazione di eventuali inadempimenti di cui ai commi precedenti la Società deve dare, nel corso della giornata di riferimento, comunicazione scritta di qualsiasi causa che abbia impedito o rallentato il normale svolgimento del servizio e deve essere in grado di documentare le cause giustificatrici della non corretta esecuzione del servizio. La Comunità montana effettuerà una valutazione obiettiva della fondatezza di tali cause giustificatrici. In caso di accertamento della violazione da parte degli incaricati della Comunità montana, senza che sia pervenuta la comunicazione di cui al precedente comma, la penale verrà immediatamente applicata, senza previa contestazione.

Art. 16 - Recesso, Risoluzione

- 1- Per quanto concerne l'espletamento di tutti i servizi previsti dal contratto, nel caso di eventuali nuovi obblighi imposti dalle Autorità competenti nazionali, regionali e locali, nonché in relazione ad ogni possibile accadimento indipendente dalla volontà delle Parti, vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto, la Società e la Comunità montana saranno legittimati a chiedere la revisione delle presenti condizioni contrattuali, fatto salvo il diritto di recesso, anche ai sensi di quanto prevede l'art. 1467 del C.C..
- 2- Fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno, costituiscono cause di risoluzione del contratto:
 - a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi e dei doveri contrattuali di entrambe le parti, *ivi compreso il mancato puntuale pagamento – totale o parziale – del*

corrispettivo contrattualmente pattuito;

- b) abbandono, interruzione, sospensione, anche parziale dei servizi oggetto del presente contratto, salvo il caso in cui gli stessi siano giustificati da motivi di *caso fortuito e/o* forza maggiore o, comunque, non imputabili alla Società o nell'ipotesi in cui vi sia stato un preventivo assenso della Comunità montana.

Art. 17 - Cessione del contratto

1. In caso di conferimento del ramo aziendale di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte di Net S.p.A. ad altro costituendo soggetto pubblico, o in caso di fusione con altre aziende pubbliche similari, il nuovo soggetto subentrerà alla Società senza soluzione di continuità anche nello svolgimento di tutti i servizi regolati dal presente contratto ed in tutti gli obblighi conseguenti ed inerenti salva l'autorizzazione del Comune di Faedis.

Art. 18 - Controversie

1. La Società elegge il proprio domicilio in Udine, viale Duodo 3/E, la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio presso la sede, Via Arengo della Slavia n. 1 – San Pietro al Natisone (UD).
Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione o esecuzione del presente contratto, anche per quanto non espressamente contemplato ma afferente all'esercizio della gestione, saranno devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Udine.

Art. 19 - Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Contratto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in vigore.

Art. 20 - Allegati al Contratto

1. Fanno parte integrante del Contratto i seguenti allegati tecnici:
 - A. Prospetto per prezzi unitari già avanzato da NET S.p.A. (dopo approvazione del controllo analogo aziendale)

Art. 21 - Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'affidatario.

Art. 22 - Registrazione

1. Le prestazioni indicate nel presente contratto sono integralmente imponibili IVA. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio
p.e. Roberto Geretto
documento firmato digitalmente

Net S.p.A.
dott. Massimo Fuccaro
documento firmato digitalmente

Art. 23 - Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C.C. si approvano espressamente per iscritto, previa lettura, le seguenti clausole:

Art. 3 (Durata del contratto)

Art. 6 (Corrispettivo)

Art. 15 (Penali)

Art. 16 (Recesso, Risoluzione)

Art. 18 (Controversie)

La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio
p.e. Roberto Geretto
documento firmato digitalmente

Net S.p.A.
dott. Massimo Fuccaro
documento firmato digitalmente